



DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione penale sez. II - 29/11/1978,

RAPINA - In genere

Commette il reato di tentata rapina il cliente che, non avendo soddisfatto, per sua incapacità, il rapporto con una prostituta, usi violenza o minaccia contro costei, onde ottenere la restituzione della somma versata in anticipo, poiché nei negozi contrari al buon costume, la prestazione eseguita, non è suscettibile di ripetizione.

Fonte:

Cass. pen. 1980, 1072 (s.m)

Riv. pen. 1979, 943.